

## VEICOLI CON TARGA ESTERA CIRCOLANTI IN ITALIA

*Si ricorda che è ora vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.*

*Infatti, con L. 1.12.2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3.12.2018, n. 281) è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 4.10.2018, n. 113 (decreto sicurezza), il cui art. 29-bis reca "Modifiche al Codice della Strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero".*

### *Indice*

Schema di sintesi	Pag. 2
Verifica della residenza	Pag. 3
Pagamento della sanzione	Pag. 4
Istruzioni operative per la reimmatricolazione	Pag. 5
Rilascio foglio di via	Pag. 5
Deroghe	Pag. 6
Documento che deve essere a bordo in caso di deroghe	Pag. 7



## VEICOLI CON TARGA ESTERA CIRCOLANTI IN ITALIA

Art. 29-bis D.L. 4.10.2018, n. 113 conv. L. 1.12.2018, n. 132 - Art. 93 D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (C.d.S.) - C.M. Interno 10.01.2019, n. 300/A


Prima del decreto sicurezza, per sanzionare chi circolava con un'auto con targa estera era necessario dimostrare che tale veicolo fosse rimasto in Italia per più di un anno.

Ora il divieto di circolare nel territorio nazionale con un veicolo immatricolato all'estero è stato esteso a chi abbia la residenza nel Paese da oltre 60 giorni.

Per scoraggiare un comportamento abusivo sono state introdotte sanzioni progressive.

Si parte da una sanzione amministrativa che può variare da 712 a 2.484 euro e, nei casi di mancata regolarizzazione, interviene anche il fermo amministrativo del veicolo ed eventualmente la confisca del mezzo, per chi non lo reimmatricola in Italia entro 180 giorni oppure non lo riporta all'estero.

### SCHEMA DI SINTESI



## VERIFICA DELLA RESIDENZA

## PRESUPPOSTO

- Presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente.

## Casi

- Possono dirsi **certamente sottoposti al divieto**, i seguenti comportamenti:
  - .. la guida del proprio veicolo estero da parte di persona che, dai registri anagrafici, risulti residente in Italia da più di 60 gg (non assume nessuna rilevanza l'eventuale presenza di altra residenza all'estero: il divieto di circolazione permane comunque);
  - .. la guida del veicolo estero intestato a familiare residente in Italia da parte di congiunto residente in Italia da più di 60 gg;
  - .. la guida del veicolo estero intestato a familiare non residente in Italia da parte di congiunto residente in Italia da più di 60 gg;
  - .. la guida del veicolo estero da parte di persona residente in Italia da più di 60 gg a cui è stato concesso in comodato o in affidamento di cortesia (salvo che il conducente non sia dipendente o collaboratore dell'impresa intestataria straniera);
  - .. guida, da parte di residente in Italia da più di 60 gg, di veicolo estero concesso in locazione senza conducente, leasing o comodato a dipendente o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera che ha sede secondaria o effettiva in Italia.

Sono esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, CC, EE e AFI Officiali. Tali veicoli, infatti, sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani.

## DOCUMENTO D'IDENTITÀ

- In occasione del controllo sulla strada, la residenza è riscontrata sulla base documenti di identità italiani ovvero della patente di guida Italiana che contengono questa informazione o che consentono, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente.
- In caso di mancanza di questi documenti, di mancanza dell'indicazione della residenza sugli stessi, ovvero in tutti i casi in cui, per le incoerenti dichiarazioni della persona controllata o per altri indizi, sorgano dubbi sull'effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l'interessato sarà invitato a dichiarare (attraverso modulo specifico) **la propria residenza attuale** ed il tempo dal quale essa è effettiva ovvero, nei casi previsti dalla legge, ad autocertificarla.
- Se dichiara di non essere residente in Italia, nella dichiarazione ovvero autocertificazione suddette, dovrà essere indicata anche tale circostanza con attestazione da parte dell'interessato del luogo di temporanea dimora o di domicilio in Italia.

Sulla base di tale dichiarazione ovvero autocertificazione potranno essere compiuti gli opportuni **accertamenti presso il comune del luogo di residenza** o domicilio indicato dall'interessato con possibile applicazione successiva oltre che delle sanzioni per dichiarazioni false o mendaci rese o autocertificate nei confronti del pubblico ufficiale, anche delle sanzioni previste.

## ALTRA RESIDENZA

- Ai fini dell'applicazione del divieto non è rilevante la presenza di residenza anche in altro Paese (Ue o extra UE).
- Se la persona è iscritta da più di 60 gg. nei registri anagrafici italiani, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del divieto, egli è residente in Italia e solo tale iscrizione rileva ai fini della norma di cui si parla.
- La sanzione prevista, in tali casi, trova applicazione anche se circola con veicolo a lui stesso intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel Paese di immatricolazione.

## • Iscrizione all'Aire

- Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, non ricorre il divieto di circolazione perché essi sono considerati residenti all'estero. Per essi, la normativa vigente consente la possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (v. art. 134, c. 1-bis C.d.S.).

VIOLAZIONE  
DEL DIVIETO  
DI CIRCOLAZIONE

- **Sanzione pecuniaria**
  - Chiunque, essendo residente in Italia da più di 60 giorni, circola con un veicolo immatricolato all'estero che non può guidare secondo le regole sopraindicate, è soggetto a **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 712 a € 2.848**.
  - Il verbale è redatto indicando chi circola come trasgressore e come obbligato in solido, salvo che dimostri che il veicolo sia a qualunque titolo nella disponibilità di una persona diversa.
- **Ritiro libretto**
  - **Il documento di circolazione è immediatamente ritirato** dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio.
- **Sequestro amministrativo**
  - Il veicolo è **sottoposto a sequestro amministrativo** fino a quando non sia reimmatricolato o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (attivando la procedura di cui all'art. 99 C.d.S.).
- **Confisca amministrativa**
  - Se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a **confisca amministrativa** ai sensi dell'art. 213 C.d.S.

## PAGAMENTO DELLA SANZIONE

CONTESTAZIONE  
DELLE SANZIONI

- Trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e contestazione della violazione, è sempre imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'accertatore secondo le disposizioni dell'art. 207 C.d.S.

PAGAMENTO  
IN MISURA RIDOTTA

- È altresì ammesso il **pagamento in forma scontata del 30% entro i 5 giorni dalla contestazione o notificazione**.
- Tuttavia, qualora il pagamento in forma scontata sia avvenuto entro i 5 giorni ma, successivamente, per il verificarsi delle condizioni richieste dalla norma (mancanza di reimmatricolazione o di esportazione definitiva all'estero) sia disposta la confisca amministrativa, il pagamento effettuato in forma scontata non può più considerarsi estintivo dell'illecito né sufficiente e, nel disporre la confisca, dovrà procedersi anche al recupero della parte di sanzione pecuniaria non corrisposta.
- La somma già pagata costituirà pagamento parziale da incamerare quale anticipo e dovrà essere disposto il pagamento della somma residua con l'ordinanza ingiunzione conseguente alla confisca.

SEQUESTRO  
AMMINISTRATIVO

- Nel caso di pagamento immediato della sanzione o di rilascio di cauzione, il veicolo è sottoposto direttamente a sequestro amministrativo ed è affidato in custodia al conducente ovvero ad altro obbligato in solido reperibile ai sensi dell'art. 213 C.d.S.
- Infatti, in tale caso, l'organo accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui la persona nominata custode ha la disponibilità.
- Il sequestro dura al massimo 180 giorni dalla data della violazione.

REIMMATRICOLAZIONE  
DEL VEICOLO

- Trascorsi 180 giorni dalla data della violazione senza che sia stato reimmatricolato il veicolo o attivata la procedura di esportazione, l'organo di polizia procedente chiederà alla Prefettura di applicare la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 C.d.S.
- Dopo, la notifica del provvedimento di confisca, il veicolo è recuperato ed alienato secondo le procedure di quella norma. Nelle more della definizione del provvedimento, la sua circolazione abusiva è punita secondo le disposizioni dell'art. 213, c. 8 C.d.S.

FERMO  
AMMINISTRATIVO

- Qualora invece, il trasgressore non paghi subito la sanzione amministrativa né presti cauzione, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 C.d.S. e fatto trasportare e custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi affinché venga attivata la procedura di regolarizzazione del veicolo estero, trascorsi i quali, il trasgressore avrà 5 giorni per recuperare il veicolo dal deposito.
- Se non recuperato nei termini il veicolo sarà alienato a cura del custode.
- Qualora ritirato entro i successivi 5 giorni, il veicolo verrà invece liberato (se regolarizzato) o sottoposto a confisca (v. sopra).

**CARTA  
DI CIRCOLAZIONE  
ESTERA****ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REIMMATRICOLAZIONE**

- La possibilità di richiedere l'immatricolazione o il foglio di via è riservata, ai sensi degli artt. 93, c. 1-quater ai soli intestatari della carta di circolazione estera.
- Tuttavia, si osserva che, in molti casi, i veicoli in parola sono intestati a persone residenti all'estero che, in quanto tali, non hanno titolo a richiedere l'immatricolazione in Italia e, al contempo, sono impossibilitati, per le ragioni più svariate, a richiedere personalmente i fogli di via e a condurre i veicoli stessi oltre confine.

**INTESTATARI  
DIVERSI**

- In caso di non coincidenza tra il soggetto intestatario e il soggetto che ha interesse a nazionalizzare, poiché il rilascio della carta di circolazione può essere effettuato, per principio generale (art. 93, c. 1 C.d.S.) solo a nome di chi si dichiara proprietario, occorre che il veicolo sia preventivamente ceduto in favore del soggetto, residente in Italia, che intende immatricolare il quale, ai fini della iscrizione nei Pubblico registro automobilistico, dovrà produrre la documentazione prevista dalla disciplina di settore.

**CANCELLAZIONE  
AUTORITÀ ESTERE**

- In ogni caso, si rammenta che il veicolo da nazionalizzare deve essere stato cancellato dai registri delle competenti Autorità estere (al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare 24.07.2018, n. 17984) e non deve risultare segnalato quale veicolo rubato od oggetto di appropriazione indebita; inoltre, per poter circolare su strada, deve essere in regola con gli obblighi di revisione o aver superato, laddove ricorre il caso, le verifiche tecniche effettuate in sede di visita e prova propedeutica alla nazionalizzazione.
- Il veicolo deve quindi essere immatricolato con targa italiana secondo le procedure vigenti in materia di "nazionalizzazioni", ivi comprese quelle che attengono al censimento dell'importazione e all'assolvimento degli obblighi Iva laddove si tratti di veicolo proveniente da altro Stato UE o SEE. A tale ultimo riguardo, si attende e auspica che l'Agenzia delle Entrate, possa prevedere, in ragione della peculiarità delle ipotesi considerate, eventuali procedure semplificate per ciò che attiene la verifica degli obblighi impositivi.

**RILASCIO FOGLIO DI VIA****TARGA PROVVISORIA**

- Laddove l'interessato non possa o non intenda immatricolare il veicolo in Italia, è tenuto a richiedere il rilascio di un foglio di via, e della relativa targa provvisoria (art. 99 C.d.S.), previa consegna della carta di circolazione e delle targhe estere.

**FOGLIO DI VIA**

- Per le finalità già evidenziate al paragrafo precedente, nel caso in cui l'utilizzatore di fatto del veicolo sia un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione estera, il foglio di via può essere richiesto dal medesimo utilizzatore sulla base, alternativamente:
  - .. di una delega rilasciata dall'intestatario della carta di circolazione estera, recante firma legalizzata presso la competente Autorità estera, secondo le modalità ivi in uso e corredata da traduzione asseverata in lingua italiana;
  - .. di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000), resa dall'utilizzatore del veicolo, attestante la circostanza che lo stesso è stato autorizzato dall'intestatario estero a condurre il veicolo oltre i confini italiani.
- Nell'intento di uniformare l'azione amministrativa degli UMC su tutto il territorio nazionale, è stato reso disponibile in allegato alla circolare del Ministero dell'Interno 300/A il prototipo di domanda di rilascio del foglio di via unitamente alla attestazione prevista dalla circolare 8.03.2004, n. 4612/M350 nonché il prototipo della predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- Resta fermo che il foglio di via non può essere rilasciato nel caso in cui il veicolo non sia in regola con gli obblighi di revisione e, pertanto, il veicolo può essere condotto oltre confine solo mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto.
- Gli UMC avranno cura di trasmettere integre le carte di circolazione e le targhe estere alle Autorità che le hanno rilasciate, utilizzando i recapiti dei punti di contatto delle Autorità dei Paesi UE o degli Uffici Consolari accreditati in Italia; ciò al fine di consentire a dette Autorità, secondo le rispettive legislazioni nazionali, di riconsegnare i documenti ai relativi intestatari.

## DEROGHE

DOCUMENTO  
SOTTOSCRITTO  
DA INTESTATARIO

• Al momento esistono alcune deroghe contenute all'interno dell'art. 93, c. 1-ter del C.d.S., **per i veicoli concessi in leasing, in locazione senza conducente o in comodato da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo** che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva a un **lavoratore (o collaboratore)**.

• In questi casi a bordo del veicolo deve essere custodito un **documento**, sottoscritto dall'intestatario e recante **data certa**, dal quale risultino il **titolo** e la **durata** della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

VEICOLO IN LEASING  
O IN LOCAZIONE  
SENZA CONDUCENTE

- Il veicolo in leasing o in locazione senza conducente **può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia**.
- In quest'ultimo caso, perciò, può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme nazionali.
- Al momento del controllo, tuttavia, queste persone, che come detto devono essere residenti in Italia da più di 60 giorni, dovranno adeguatamente dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana che possa dar contezza all'agente di controllo del loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing.
- Nel caso in cui dal documento di leasing non sia possibile acquisire queste informazioni, pur non essendo previsto dalle norme il possesso a bordo di tali documenti, può essere comunque richiesta la loro esibizione ai sensi dell'art. 180, c. 8 C.d.S. Se i documenti non sono esibiti, si applica la sanzione per circolazione abusiva di cui all'art. 93, c. 7- bis.

VEICOLO  
IN COMODATO

- Il veicolo in comodato, invece, **può essere concesso solo a persona fisica residente** (individuata nel documento che deve trovarsi a bordo) che ha rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa intestataria straniera (UE o SEE).
- Non può essere, perciò, condotto dai suoi familiari o collaboratori. Infatti, secondo la norma dell'art. 93 c. 1-ter, non è sufficiente un qualsiasi atto di comodato ma occorre che si tratti di un comodato d'uso ben definito: deve essere destinato a un lavoratore dipendente o un collaboratore dell'impresa straniera proprietaria del veicolo estero.
- Non costituiscono, perciò, ipotesi di deroga altri titoli di possesso o detenzione del veicolo estero diversi da quelli indicati (comodato a familiare, concessione di guida di cortesia, usufrutto del veicolo, patto di riservato dominio, ecc.) anche se adeguatamente assistiti da atto in forma scritta avente data certa. Tuttavia, la norma non richiede che l'attività del lavoratore o collaboratore che ha il veicolo in comodato sia svolta per conto dell'impresa straniera sul territorio Italiano.
- Ciò che rileva, invero, è la sua residenza in Italia e, quindi, può ritenersi lecita la circolazione di tali soggetti residenti anche se il veicolo sia loro concesso in comodato unicamente per raggiungere il luogo di lavoro (e viceversa) che è ubicato all'estero o comunque per garantire loro libertà di movimento, anche se non svolgono attività lavorativa o collaborazione in Italia.

**Comodato**

Al di fuori delle deroghe indicate la circolazione è vietata anche se c'è a bordo un documento che autorizza la conduzione alla persona residente in Italia (es. atto di comodato dell'intestatario straniero).



## DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE A BORDO IN CASO DI DEROGHE

## LINGUA ITALIANA

- Come anticipato, è da considerare valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o comodato nei confronti di un soggetto individuato) e la durata della disponibilità del veicolo. Nel caso di veicolo in comodato a lavoratore o collaboratore residente in Italia, il documento da tenere a bordo è il relativo contratto di comodato intestato al lavoratore o collaboratore.

## IDENTITÀ

- Il documento deve contenere l'espressa indicazione dell'identità del locatario autorizzato alla circolazione (sia esso persona fisica o giuridica) ovvero del comodatario residente in Italia (il comodato è ammesso, infatti, solo a persona fisica).

## TITOLO

- Il titolo in base al quale la persona può possedere il veicolo condiziona in modo rilevante la legittimazione alla guida. Se, perciò, sono imposti dal locatore o dal comodante divieti di utilizzo in determinati modi (es. divieto di sub-locazione o di cessione a terzi del comodato), chi lo conduce in violazione di questi divieti non ha più titolo legale ai sensi ed ai fini della norma che si commenta.

## FORMATO

- Il documento deve essere sempre tenuto a bordo durante la circolazione ed esibito a richiesta in occasione di ogni controllo stradale.
- Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale. Può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza di data certa. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.
- L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale. L'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente.

## DATA CERTA

- La data certa del documento è lo strumento fondamentale per rendere la legittimità del titolo di possesso del veicolo certo e opponibile a terzi e ciò è stato imposto, evidentemente, per evitare abusi nell'utilizzo del veicolo. La data certa, infatti, permette di dimostrare giuridicamente che il documento è stato con certezza formato o comunque sussisteva a una determinata data e, in particolare, prima del momento della circolazione in Italia.
- Essa risulta necessaria, a fini probatori, solo con riferimento ai casi in cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate. Perciò:
  - .. se la scrittura privata ha sottoscrizione autenticata, la data dell'autenticazione della sottoscrizione è data certa. Lo stesso dicasi nel caso in cui si tratti di atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale;
  - .. se la scrittura privata non ha sottoscrizione autentica o non è atto pubblico, la data certa può risultare dalla registrazione dell'atto all'Ufficio del Registro o dall'opposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti per mezzo posta;
  - .. se l'atto è sottoscritto digitalmente, si può fare riferimento anche alla marca temporale presente nella firma digitale;
  - .. se l'atto è stato spedito tramite PEC, la certezza della data è data dalle ricevute di consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, che devono essere stampate e conservare in forma cartacea per essere esibite al momento del controllo, ma conservate anche in maniera digitale per fini probatori;
  - .. se non c'è nessuna delle forme sopraindicate, la prova della data certa può essere comunque fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo. La prova potrà essere, tuttavia, liberamente valutata dall'organo di Polizia che visiona l'atto.

**IDONEITÀ**

- Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. La data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.

**MANCANZA  
DEL DOCUMENTO  
A BORDO**

- Violazioni a tale disposizione implicano una sanzione amministrativa che può variare da € 250 a € 1.000, unitamente al fermo del mezzo e successiva confisca dello stesso, per chi non presenta i documenti sopra menzionati o non regolarizza la propria posizione.

**CONCORSO  
CON NORME  
DOGANALI**

- Per i veicoli immatricolati in Stati UE non ci sono vincoli doganali. Si applica, perciò, solo la sanzione prevista da tale norma.
- Per veicoli immatricolati in Stati Extra-UE, invece, valgono anche le norme doganali che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra questa violazione e quelle doganali.
- Dal punto di vista pratico, occorre considerare che, in caso di concorso, soprattutto per l'ambito procedurale particolare, le norme doganali, hanno sempre preminenza rispetto a quelle del Codice della Strada.

**DISCIPLINA  
DELLA RESPONSABILITÀ  
SOLIDALE  
DELLE VIOLAZIONI**

- Nel caso di veicolo estero condotto da residente in Italia da più di 60 gg (art. 93, c. 1-bis C.D.S.) risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.
- Nel caso di veicolo estero in leasing, in locazione senza conducente ovvero ceduto in comodato a lavoratore o collaboratore risedente in Italia da parte di impresa straniera di Stato membro UE o SEE che non ha sede in Italia (art. 93, c. 2-ter), risponde solidalmente la persona residente in Italia che, sulla base del titolo riportato nel documento presente a bordo, ha la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.
- Tuttavia, se, al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.

**DIVIETO  
DI CIRCOLAZIONE  
CON VEICOLO  
CHE SI TROVA  
IN ITALIA  
DA OLTRE 1 ANNO**

- Si ricorda per completezza che il veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia secondo le regole della circolazione internazionale, cioè da persona non residente in Italia (ovvero residente da meno di 60 gg), può comunque permanere in Italia al massimo per un anno.
- Oltre questo termine la sua circolazione è vietata ex art. 132 C.D.S., salvo il caso in cui il veicolo estero presente sul territorio da più di un anno sia stato concesso a persona residente in Italia in leasing, locazione senza conducente o dato in comodato a lavoratore residente da parte di intestatario straniero non avente sede in Italia e a bordo sia presente il documento che autorizza la conduzione.